

**PAGINE SAGGIO
PER GENTILE CONCESSIONE
DELL'EDITORE**

Capitolo II

CRITERI LEGALI DI VALUTAZIONE E FORMAZIONE DEL BILANCIO

SOMMARIO: 2.1 Criteri di valutazione e principi contabili. - 2.2 Norme di legge relative alle valutazioni. - 2.3 Immobilizzazioni immateriali. - 2.4 Immobilizzazioni materiali. - 2.5 Ammortamento. - 2.6 Partecipazioni. - 2.6.1 Valutazione delle partecipazioni. - 2.7 Attività finanziarie. - 2.8 Azioni proprie. - 2.9 Valutazione delle rimanenze di magazzino. - 2.9.1 Beni costantemente rinnovati. - 2.9.2 Fondo rettificativo del magazzino. - 2.9.3 Lavori su commessa. - 2.9.4 Commesse di breve durata. - 2.10 Immobilizzazioni finanziarie e crediti commerciali. - 2.10.1 Principio di chiarezza. - 2.10.2 Cessione dei crediti. - 2.10.3 Crediti verso soci per versamento del capitale sociale. - 2.11 Disponibilità liquide. - 2.12 Criteri di valutazione di ratei e risconti. - 2.12.1 Definizione giurisdizionale dei ratei e risconti. - 2.13 Esposizione dei conti del patrimonio netto. - 2.14 Fondi per rischi ed oneri. - 2.14.1 Congruità del fondo. - 2.15 Fondo imposte. - 2.15.1 Fondo per imposte differite. - 2.16 Esposizione in bilancio dei debiti. - 2.16.1 Interruzione della prescrizione. - 2.17 L'iscrizione in bilancio dei conti d'ordine. - 2.18 Valutazione delle voci di conto economico. - 2.18.1 Struttura del conto economico.

.....

■ 2.1 Criteri di valutazione e principi contabili

Il motivo più ricorrente che rende censurabile e quindi impugnabile il bilancio è costituito dalla violazione delle norme che regolano l'esposizione e la valutazione delle singole voci. Il codice civile dedica una ventina di articoli alle modalità di formazione del bilancio. Si tratta di norme indisponibili in quanto dirette alla tutela di interessi che, travalicando quelli dei soci e della società, riguardano anche i terzi.

Tutti i bilanci devono rigidamente osservare le disposizioni che ad essi si riferiscono. In caso contrario, il documento è illecitamente formato e quindi nulla risulta la delibera assembleare con cui viene approvato.



Per le società quotate in borsa e per le società obbligatoriamente soggette alla certificazione del bilancio, inoltre, i principi contabili, che forniscono integrazioni e interpretazione delle norme civilistiche, costituiscono l'altro punto di riferimento obbligatorio per la rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. I principi contabili non sono, per la generalità delle società, norme di legge: le disposizioni Consob, dirette alle società di revisione, li rendono obbligatori soltanto per le società indicate. La stessa relazione, emessa dalle società di revisione secondo uno schema obbligatorio, certifica che l'esame da essa effettuato «è stato condotto secondo i principi i criteri per la revisione contabile raccomandati dalla Consob». Oltre che il rispetto dei principi contabili (nell'ambito, ovviamente alle norme civilistiche), alle società di revisione è anche richiesto il rispetto dei principi di revisione, costituiti dal complesso delle disposizioni riguardanti le modalità tecniche di conduzione dell'esame del bilancio.

In conclusione, nelle società in cui il controllo del bilancio è riservato al collegio sindacale, le norme di riferimento sempre obbligatorie sono quelle indicate dal codice civile, che possono essere integrate dai principi contabili: in tale ultima ipotesi la relazione al bilancio deve indicare la circostanza. Nelle società in cui il revisore è incaricato del controllo della contabilità e del bilancio, il riferimento per la regolarità del bilancio deve essere costituito dalle norme civilistiche e dai principi contabili. Infine, per le società di revisione, anche le modalità di esecuzione dei controlli devono essere obbligatoriamente osservate, secondo i dettami dei principi di revisione.

La diversa gradualità dei controlli richiesti risponde alle diverse esigenze che l'ordinamento ha ritenuto di dover applicare alla generalità delle società, alle società aperte e, infine alle società quotate.

2.2 Norme di legge relative alle valutazioni

Il codice civile, oltre che disporre le modalità di presentazione del bilancio, indica espressamente i criteri di valutazione da appli-

care alle singole voci. Non rinvia a tecniche ragionieristiche o a principi contabili, ma espone le modalità di presentazione delle poste che ritiene fondamentali per la formazione del quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Disattendere le norme disposte in proposito significa discostarsi dalla rappresentazione veritiera e corretta e costituisce un illecito che, in presenza dell'elemento psicologico del dolo, può essere perseguito penalmente e che, nella generalità dei casi, costituisce motivo di nullità della delibera di approvazione per illiceità dell'oggetto.

2.3 Immobilizzazioni immateriali

I costi di acquisizione delle immobilizzazioni immateriali sono iscritti in bilancio in base alla presumibile utilità futura degli stessi. Devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Per l'avviamento, fermo il principio generale del periodo di ammortamento di cinque anni, è consentito procedere ad ammortizzarlo entro un periodo limitato di durata superiore, purché comunque non sia superato il periodo di utilizzazione e purché sia data adeguata motivazione nella nota integrativa (art. 2426, n. 6, c.c.).

Il codice civile (art. 2424) prevede le seguenti categorie di immobilizzazioni immateriali:

- 1) *Costi di impianto e di ampliamento.* I costi di impianto sono costituiti dai costi sostenuti per l'avvio dell'attività dell'impresa. Comprendono principalmente costi per:
- a) adempimenti legali e tributari per la costituzione della società (spese notarili, imposta di registro e simili);
 - b) pratiche per l'ottenimento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività sociale;
 - c) ricerche di mercato per la costituzione iniziale della rete commerciale;
 - d) ricerca ed addestramento del personale.

I costi di ampliamento includono quelli sostenuti per l'acquisto e l'installazione di nuovi impianti produttivi o per il potenziamento

di quelli esistenti o per l'estensione dell'attività ad altri prodotti e ad altri mercati.

I costi di impianto e di ampliamento sono iscrivibili nell'attivo subordinatamente all'esistenza delle seguenti condizioni:

- che presentino un'utilità pluriennale; non devono essere compresi i costi di periodo che vengono sostenuti, oltre che nella fase di avvio e di ampliamento, anche nella fase di ordinaria attività dell'impresa. Ad esempio i costi connessi alla costituzione dell'impresa, o alle operazioni sul capitale (imposte, spese notarili e simili), costituiscono oneri pluriennali, mentre i costi per il personale, anche se sostenuti in fase di avvio, prima di conseguire ricavi, rappresentano costi del periodo che non devono essere capitalizzati.
- che consti il consenso del collegio sindacale; il consenso deve vertere sull'importo da capitalizzare e sulla natura del costo, e deve esprimere un parere in merito alla possibilità o meno che i costi stessi siano di utilità pluriennale. Necessariamente il parere del collegio deve riguardare anche il piano di ammortamento.

Per quanto riguarda i costi di impianto, essi devono essere ammortizzati a cominciare dal momento in cui l'impresa ha iniziato la sua attività.

Un ulteriore limite posto dalla norma in caso di attivazione è il divieto di distribuire dividendi fino a che non residuino riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi di impianto e di ampliamento iscritti in bilancio e non ammortizzati. Lo stesso limite vige per l'importo, non ancora ammortizzato, dei saldi dei costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità.

Un esempio degli importi distribuibili, nell'osservanza dei limiti posti dalla norma a tutela degli interessi dei terzi, è offerto dalla Tabella 1.

Tabella 1 - Utili distribuibili (migliaia di euro)

Descrizione	Costo	Fondo ammortamento	Residuo da ammortizzare
Costi di impianto e di ampliamento	1.400	1.100	300
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	4.000	2.100	1.900
TOTALE	5.400	3.200	2.200
Utili portati a nuovo			3.500
Differenza distribuibile			1.300

2. *Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità.* I costi di ricerca, sono costituiti dai costi sostenuti per acquisire nuove conoscenze tecniche, da applicare sia a nuovi prodotti, sia a nuovi processi produttivi per migliorarne qualità od economicità. Sono costituiti dal costo del personale addetto, dei materiali impiegati, dell'ammortamento dei macchinari ed impianti.

Il principio generale, secondo il quale l'iscrizione di tali costi nell'attivo è condizionato alla prevedibile utilità futura che può derivarne, richiede la verifica relativa alla «*realizzabilità del progetto* e alla *recuperabilità di costi* mediante successivi ricavi¹».

Cioè, se al completamento della fase di ricerca si è dato vita ad un prodotto che può essere commercializzato con profitto, il relativo costo sarà immobilizzato; in caso contrario deve essere speso nel periodo in cui viene sostenuto o nel momento in cui si decide di abbandonare il progetto.

Per i progetti di ricerca che hanno durata pluriennale è legittima l'iscrizione anno per anno dei «lavori in corso» nell'attivo patrimoniale in quanto è presumibile che, se l'attività di ricerca prosegue, venga considerato ragionevolmente valido il progetto, altrimenti la ricerca verrebbe interrotta. In caso di interruzione, e nell'esercizio in cui essa si verifica, anche gli importi relativi agli anni precedenti devono essere «spesati»².

¹ COLOMBO G.E., *Il bilancio d'esercizio*, Torino, Utet, 1994, p. 257.

² BIANCHI G., *Sindaco di società*, Milano, Ipsoa, 1996, Sez. 6.4., Orientamento operativo, p. 11.

I costi di sviluppo, a differenza dei costi di ampliamento che si riferiscono ad una estensione orizzontale dell'attività aziendale al fine di acquisire nuovi prodotti o nuove aree, si riferiscono soprattutto ai costi affrontati per favorire uno sviluppo quantitativo dei valori aziendali³.

Possono essere iscritti nell'attivo solo se produttivi di sviluppo economico, non solo nell'esercizio in cui vengono sostenuti, ma negli esercizi futuri. Il periodo di ammortamento deve perciò riguardare il periodo per cui è previsto che perduri lo sviluppo medesimo, ossia che persista il differenziale di fatturato e profitto ricollegabile all'innovazione introdotta.

I costi di pubblicità che possono essere capitalizzati sono innanzitutto quelli relativi al lancio di nuovi prodotti, costituiti dagli investimenti pubblicitari straordinari necessari per l'introduzione e la commercializzazione di un prodotto sul mercato.

Normalmente non devono essere capitalizzati i costi pubblicitari ricorrenti che esauriscono in breve tempo il loro effetto sui consumi e quindi sulle vendite del prodotto e non presentano pertanto carattere di «utilità pluriennale».

L'effetto della pubblicità non è facilmente determinabile e tanto meno ne risulta prevedibile la durata nel tempo; pertanto, la capitalizzazione del costo pubblicitario è alcune volte una pratica poco prudente, soprattutto quando si riferisce al rinvio nel tempo dei cosiddetti costi di *spazio* (costituiti dall'affitto del tempo di trasmissione del messaggio tramite stampa o per radio o, televisione). Più giustificato si presenta il differimento del costo di *produzione*, che afferisce alle spese sostenute per film, diapositive o disegni che contengono il messaggio e che sono suscettibili di utilizzazione futura.

³ Secondo CARMEL R., *Il bilancio dell'impresa*, Milano, Il sole 24 ore, 1992, p. 103, i costi di sviluppo si sostanziano in «un'attività di trasposizione dei risultati della ricerca — o, comunque, di conoscenza e capacità scientifiche o tecniche possedute — in progetti per l'attuazione di procedimenti produttivi e/o l'ottenimento di prodotti o servizi nuovi o sostanzialmente migliorati, attività che precede l'utilizzo o la produzione commerciale». Definizione simile è data da COLUCCI E. - RICCOMAGNO F., *Il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato*, Padova, Cedam, 1999, p. 209.

3. *Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno.* Sono da ricomprendere in questa categoria di immobilizzazioni immateriali i beni che assumono «una propria rilevanza giuridica»⁴ in quanto legalmente tutelati (brevetti) o in quanto derivanti da rapporti contrattuali (ad esempio: diritti d'autore), che risultano o acquisiti a titolo oneroso o creati dall'impresa stessa.

L'importo da iscrivere in bilancio non può superare il costo sostenuto.

4. *Concessioni, licenze, marchi e diritti simili.* Tra le concessioni sono comprese le concessioni amministrative «purché esse abbiano dato luogo ad un costo *una tantum* per la loro acquisizione, anziché prevedere — come è regola — il solo pagamento di un canone annuo (nel qual caso non si fa luogo ad alcuna iscrizione in stato patrimoniale, come per i beni goduti in locazione)»⁵. Tra le licenze si iscrivono le licenze di esercizio di attività commerciali. Non devono invece essere incluse le licenze d'uso dei brevetti. Queste ultime infatti devono essere iscritte nell'apposita voce «brevetti» che accoglie sia quelli di proprietà che quelli sfruttati su licenza⁶.

I «diritti simili» includono i costi di *know-how* acquisito mediante concessione o a titolo definitivo. Devono essere iscritti tra le poste attive del bilancio come voce autonoma e stimati per un valore non superiore al prezzo di acquisto o di costo⁷.

Quando il valore è esiguo rispetto all'ammontare complessivo dell'attivo, si ritiene legittimo che il *know how* possa essere, anziché iscritto in una voce autonoma, inglobato in altra categoria di cespiti⁸. Parere diverso ha espresso la Corte di Cassazione⁹, che ha sentenziato che il *know how*, se acquistato a titolo oneroso, deve sempre formare oggetto di distinta appostazione patrimoniale.

⁴ CARMEL R., *Il bilancio dell'impresa*, cit., p. 107.

⁵ COLOMBO G.E., *Il bilancio d'esercizio*, cit., p. 245.

⁶ BIANCHI G., *Il bilancio*, Torino, Utet, 2000, p. 88.

⁷ MASTRAPASQUA P. - S. TIRDI, *Redazione del bilancio: una rassegna della giurisprudenza rilevante*, in «Amm. e fin.», 1999, p. 15.

⁸ App. Roma, 14 ottobre 1991, in «Le società», 1992, p. 336.

⁹ Cass., 27 febbraio 1985, n. 1699, in «Foro it.», 1985, I, p. 2661.

Il costo dei marchi deve figurare nella voce corrispondente che comprende anche i costi di manutenzione e di rinnovo.

5. *Avviamento*. L'avviamento consiste nella capacità di un complesso di beni o di una organizzazione di strutture di produrre un determinato reddito¹⁰. Il reddito prodotto deve essere superiore al reddito normale atteso dal capitale investito. La differenza tra reddito normale e reddito atteso, il cd. extra-reddito, determina il valore dell'avviamento. Esso è costituito dal maggior reddito atteso, detratti la quota di rischio che comporta l'ottenimento di tale reddito e l'effetto dell'attualizzazione. La sua iscrizione tra le poste dell'attivo è regolata dall'art. 2426, 6° comma c.c., il quale dispone che «l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa».

Il periodo di ammortamento normale indicato dalla legge è di 5 anni. L'opzione consentita di allungare il periodo di ammortamento deve essere utilizzata, in considerazione del principio della prudenza, solamente in casi eccezionali in cui si possa ragionevolmente prevedere che l'effetto dell'avviamento si protragga ulteriormente, senza la necessità di ulteriori investimenti, negli anni.

L'avviamento è iscrivibile in bilancio fino al limite dell'importo pagato in occasione dell'acquisizione di una partecipazione. Per determinarlo è necessario pervenire ad una valutazione della società acquisita che accerti l'entità:

- del valore patrimoniale;
- del potenziale di reddito.

Il valore patrimoniale viene determinato sulla base del patrimonio netto rettificato dopo aver rivalutato al valore corrente le attività

¹⁰ Il fatturato dell'impresa non è più considerato, da solo, un indice sufficiente per la determinazione dell'avviamento; esso può costituire soltanto un riferimento per la valutazione con metodi razionali.

e le passività. Pertanto, per quanto riguarda le immobilizzazioni, valutate in bilancio al costo (di acquisto o di produzione), esse dovranno essere valutate al loro valore corrente, al netto dell'effetto fiscale.

Il potenziale di reddito dovrà essere desunto dai risultati degli esercizi più recenti e dalla previsione degli anni futuri.

Ogni impresa incorpora un valore di avviamento. Tuttavia tale avviamento «interno» non può essere contabilizzato ed evidenziato in bilancio: rappresenterebbe l'inclusione nel bilancio di utili futuri, il che non è ammissibile nel bilancio d'esercizio, che ha la funzione invece di misurare l'utile realizzato. Non è consentito «né dalla nostra né da altre legislazioni, iscrivere all'attivo del bilancio l'avviamento impresso all'azienda dal suo titolare (nel nostro caso, dalla società): il valore di avviamento (originario) è estraneo al "patrimonio di bilancio"»¹¹.

L'avviamento di cui si può evidenziare l'importo in bilancio è quello derivato dall'acquisto di un'altra azienda (o di un ramo d'azienda)¹².

Esso rappresenta un valore entrato a far parte, con l'acquisizione effettuata, del patrimonio aziendale e deve trovare nel bilancio la sua evidenziazione, come contropartita della somma erogata.

L'avviamento può essere iscritto nell'attivo del bilancio con le modalità di cui al 6° comma dell'articolo 2426 e cioè:

- 1) Con il consenso del collegio sindacale, che deve accertare:
 - a) l'esistenza dell'avviamento sulla base di una perizia, se esiste, o del prudente giudizio espresso dagli amministratori;
 - b) il pagamento effettuato a tale scopo;
 - c) l'esistenza della condizione generale consistente nell'utilità futura.
- 2) A condizione che l'importo provenga da un acquisto a titolo oneroso.

¹¹ COLOMBO G.E., *Il bilancio d'esercizio*, cit., p. 261.

¹² «L'avviamento, non definito dalla legge, rappresenta, da un punto di vista contabile, la differenza tra il capitale di funzionamento di un'impresa (o parte di impresa) acquisita od incorporata, espresso dall'ordinario bilancio d'esercizio di tale impresa, e il capitale economico della stessa, il quale tiene conto delle prospettive di redditività» (CAMEL R., *Il bilancio delle imprese*, cit., p. 109).

3) Nei limiti del costo sostenuto a titolo specifico per avviamento.

Il «può» utilizzato dalla norma non sta a significare una mera possibilità lasciata alla discrezione degli amministratori, ma vuol dire che l'avviamento può avere le caratteristiche (consenso del collegio sindacale, utilità futura, prezzo corrisposto) per la sua separata iscrizione in bilancio. In presenza delle condizioni di legge e nei limiti di esse, deve obbligatoriamente essere accolto separatamente in una voce di bilancio.

Le ultime categorie di immobilizzazioni immateriali previste nello stato patrimoniale riguardano i costi per *immobilizzazioni in corso e acconti*. È infine prevista una categoria residuale che accoglie le *altre* immobilizzazioni immateriali.

■ 2.4 Immobilizzazioni materiali

Le categorie di immobilizzazioni materiali da includere separatamente nello stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2424 c.c. sono:

- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinario;
- attrezzature industriali e commerciali;
- altri beni;
- immobilizzazioni in corso e acconti.

I terreni e fabbricati comprendono tutti i beni immobili dell'impresa. Non devono essere obbligatoriamente evidenziati separatamente, tuttavia è opportuno, anche in considerazione del fatto che alcuni di essi (i terreni) non sono soggetti ad ammortamento, operare almeno una distinzione tra terreni e fabbricati e, tra questi ultimi, individuare fabbricati industriali e fabbricati civili.

Tra gli impianti e macchinari vanno compresi sia gli impianti che sono considerati funzionali all'uso del fabbricato (impianti elettrici, di riscaldamento, di depurazione, per la fornitura di acqua, gas, ecc.) sia i macchinari delle linee di produzione.

Le attrezzature industriali e commerciali comprendono le macchine industriali di minore complessità, gli utensili; comprendono altresì i mobili d'ufficio e gli automezzi. Questa interpretazione è

preferibile a quella che vorrebbe i mobili d'ufficio e gli automezzi inclusi tra gli «altri beni». Avendo questo conto natura residuale, non sembra destinato ad accogliere categorie di immobilizzazioni che sono presenti nella generalità delle imprese. Inoltre, la voce «altri beni» non è prevista nella IV direttiva: anche per il legislatore europeo, pertanto, mobili e autovetture sono da comprendere nelle categorie precedenti.

La voce «altri beni» include eventuali cespiti non riferibili alle categorie specificate.

Le immobilizzazioni in corso di allestimento, e quindi non ancora entrate nel processo produttivo, e gli acconti versati (per immobilizzazioni) vengono riuniti tutti in un'unica voce separata, indipendentemente dalla categoria di cespiti di cui sono composte.

Il criterio di valutazione, per tutte le immobilizzazioni materiali, è il costo d'acquisto, comprensivo dei costi accessori per i beni acquistati da terzi, e il costo di produzione, comprensivo dei costi direttamente imputabili al prodotto per i beni di produzione interna. I costi accessori comprendono:

- le spese legali e notarili;
- le imposte d'acquisto;
- i costi di mediazione (comprensivi delle commissioni);
- i costi di trasporto;
- i costi di installazione e di *start-up*.

I costi direttamente imputabili al cespite sono quelli per materie prime, mano d'opera ed energia, impiegate nella produzione del bene. Ad essi devono essere aggiunte, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, le spese generali attribuibili all'impianto o al macchinario di produzione interna, sostenute durante il periodo di fabbricazione e fino al momento dell'utilizzazione, «nel rispetto delle regole tecniche in materia di imputazione dei costi indiretti di produzione»¹³.

Al costo delle immobilizzazioni prodotte internamente possono essere aggiunti gli oneri finanziari sostenuti durante il periodo della costruzione e relativi all'approntamento del cespite.

¹³ COLUCCI E. - RICCOMAGNO F., *Il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato*, cit., p. 204.